



COMUNE DI USSITA
Provincia di Macerata

**COPIA DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

DELIBERAZIONE n. 19 DEL 27-05-21

OGGETTO: Sisma 2016. Parere dell'ufficio del Consigliere giuridico del Commissario straordinario alla ricostruzione, prot. n. CGRTS-0005027-a-17/02/2021. Deroghe alle altezze negli interventi ex novo di demolizione e ricostruzione.

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di maggio, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i componenti:

Bernardini Silvia	P	BASILLI SANTE	P
BRAVI VALENTINA	P	GRASELLI FEDERICA	A
NAPOLEONE ROBERTO	P	PIERDOMENICO MONICA	P
ARCANGELI CONTI SANDRO	P	ORAZI NOEMI	P
DEL BRUTTO PAOLO	P	ROSSI GUIDO	P
PAZZAGLIA SAMUELE	A		

Assegnati n. 11 In carica n. 11 Assenti n. 2 Presenti n. 9

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dott.Scuderini Venanzio

Assume la presidenza la Dott.ssa Bernardini Silvia Sindaco

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

(Il presente atto riporta una sintesi degli interventi dei consiglieri comunali, integralmente disponibili in apposita registrazione audio e video della seduta, depositata agli atti dell'Ente e che sarà pubblicata nel sito internet istituzionale).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che tutto il territorio comunale, a partire dal 24 agosto 2016, è stato interessato da eventi sismici di eccezionale intensità, che hanno coinvolto, con particolare violenza e distruzione, i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, causando in tutto il nostro territorio comunale devastazione ed ingentissimi danni al patrimonio immobiliare pubblico e privato;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n.244, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";

RAVVISATO che in ragione di tali considerazioni, a tutela dell'incolumità delle persone, con ordinanza sindacale n. 110 del 28.10.2016 veniva istituita, in tutti i nuclei abitati di Ussita, la "zona rossa", con interdizione assoluta di accesso a mezzi e persone, con le eccezioni stabilite nell'ordinanza stessa;

ATTESO che il Comune di Ussita è stato, a seguito di tali eventi sismici, quasi completamente evacuato ad eccezione di quei pochi cittadini che, per motivi lavorativi, dovevano rimanere nella zona e l'intera popolazione è stata ospitata in strutture ricettive sicure e di notevole distanza dalle zone colpite, site tutte verso la costa marchigiana;

RAVVISATO che con ordinanza sindacale n. 145 del 29.05.2017 è stata ripermetrata la zona rossa, così come prevista con la succitata ordinanza n. 110/2016, così da rendere possibile la riapertura al pubblico transito di zone del territorio comunale i cui immobili avevano subito danni minori in conseguenza degli eventi sismici del 2016;

CONSIDERATO che, ad oggi la popolazione ha fatto rientro nel territorio comunale grazie all'installazione delle SAE (Soluzioni abitative di emergenza), ma vi è l'estrema necessità di procedere urgentemente al ripristino di tutti gli edifici danneggiati dal sisma, per consentirne il definitivo rientro dei legittimi proprietari;

CONSIDERATO che il Commissario alla Ricostruzione, Avv. Giovanni Legnini, ha messo in campo tutta una serie di provvedimenti mediante i quali sono stati accelerati e snelliti i procedimenti della ricostruzione privata;

RICHIAMATA in particolare l'O.C.S.R. n. 100 del 09.05.2020 avente ad oggetto "*Attuazione della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legge n.189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016.*";

RICHIAMATA l'O.C.S.R. n. 107 del 22.08.2020 avente ad oggetto "*Linee Guida sui Programmi Straordinari di Ricostruzione, indirizzi per la pianificazione e ulteriori disposizioni di accelerazione della ricostruzione privata*";

RAVVISATO che, alla luce delle norme sopra riportate, è ormai possibile procedere celermente alla presentazione dei progetti e alle successive fasi di realizzazione degli interventi di ricostruzione;

RAVVISATO che in considerazione dei danni "gravi" subiti dalla quasi totalità del patrimonio immobiliare che insiste sul territorio comunale, la maggior parte degli edifici sarà sottoposta a demolizione totale e ricostruzione con adeguamento alla normativa sismica;

RAVVISATO che molti edifici sono stati demoliti dal Comune attraverso interventi di "messa in sicurezza", in quanto pericolanti su alcune vie comunali che dovevano essere riaperte al pubblico transito e quindi messe "in sicurezza";

PRESO ATTO che, sia in centro storico, sia nei villaggi e agglomerati, posti al di sopra dei 1000 m.s.l.m., la maggior parte degli edifici è stata realizzata con un'altezza interpiano di ml. 2,55, prevista dal vigente Regolamento Edilizio Comunale, anche allo scopo di poter riscaldare più velocemente, efficacemente e con minor dispendio, gli immobili posti in un Comune di montagna, le cui condizioni climatiche risultano al quanto rigide, per la maggior parte dell'anno;

PRESO ATTO quindi della problematica inerente alle altezze interpiano che debbono essere rispettate nella fattispecie di cui sopra e cioè per i fabbricati "ex novo", secondo gli ultimi orientamenti normativi;

RICHIAMATO in merito, integralmente, il seguente parere CGRTS - 0009301 - P - 26/03/2021 dell'Ufficio giuridico del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto, avente ad oggetto: *Rif. nota USR Lazio prot. n. CGRTS-0005027-A-17/02/2021 recante "quesito riguardante le altezze di interpiano nella demolizione e ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma"*:

"Con il quesito in oggetto si chiede un parere in merito al corretto inquadramento giuridico delle fattispecie in cui, nel caso di demolizione e ricostruzione di edifici danneggiati dal sisma, lo stato di progetto preveda altezze di interpiano maggiori rispetto allo stato di fatto ante sisma.

In particolare, si richiama la disciplina normativa secondo cui "con riferimento alle altezze minime il decreto ministeriale di riferimento (5 luglio 1975) prevede il limite di 2,70 metri. Per i comuni montani al di sopra di 1000 m. sul livello del mare è consentito ridurre tale limite a m.2,55 (Amatrice e Accumoli)".

Con il quesito in oggetto si chiede un parere in merito al corretto inquadramento giuridico delle fattispecie in cui, nel caso di demolizione e ricostruzione di edifici danneggiati dal sisma, lo stato di progetto preveda altezze di interpiano maggiori rispetto allo stato di fatto ante sisma.

In particolare, si richiama la disciplina normativa secondo cui "con riferimento alle altezze minime il decreto ministeriale di riferimento (5 luglio 1975) prevede il limite di 2,70 metri. Per i comuni montani al di sopra di 1000 m. sul livello del mare è consentito ridurre tale limite a m.2,55 (Amatrice e Accumoli)".

Ciò premesso, vengono formulati i seguenti quesiti:

- 1. In caso di demolizione e ricostruzione di un edificio sito in comune montano che aveva un'altezza di 2,55, si può giustificare l'aumento di volume ricostruendo il piano con altezze di 2,70*

ric conducendo tale decisione a motivi igienico sanitari considerato che non è 'è nessun obbligo (potendo ricostruire com'era in precedenza)?

- 2. La decisione di autorizzare un intervento con aumento dell'altezza a 2,70, per i motivi anzidetti, può essere causa di lesione di diritti di terzi (i frontisti) che vedono ridotta la propria visuale?*
- 3. Ovvero rientra nel diritto di chi ricostruisce riedificare con le altezze ordinarie e non con le deroghe alle altezze previste per i comuni montani?*
- 4. "Prevedere un aumento delle altezze interpiano (pari H = 2,70) nello stato di progetto rispetto ad altezze interpiano inferiori presenti nello stato di fatto legittimato comportano un aumento globale dell'altezza massima dell'edificio demolito è da considerarsi un aumento di volumetria? ovvero può essere giustificato dalla necessità di adeguare sismicamente e sotto il profilo igienico sanitario gli edifici? Ed in quest'ultimo caso tale adeguamento prescinde dalla circostanza che gli edifici si trovino in centro storico?"*

I quesiti illustrati meritano una risposta chiara e definitiva su una questione già con chiarezza disciplinata dalla legge statale, dalle ordinanze commissariali e dà risposte a quesiti date in precedenti occasioni.

Come noto, l'articolo 1 del decreto del Ministero della Sanità del 5 luglio 1975, recante "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione", prescrive che per i locali adibiti ad abitazione l'altezza minima interna utile sia fissata in metri 2.70 riducibili a metri 2.40 per bagni, ripostigli, gabinetti, coltoidi e disimpegni in genere (primo comma). Viene, inoltre, ulteriormente previsto, ai sensi del secondo comma, che nei comuni montani al di sopra di 1 000 metri sul livello del mare, può essere consentita una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a metri 2.55, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della tipologia di edilizia locale.

Il decreto n.76/2020, all'articolo 10, fornisce un'interpretazione autentica del D.M. 5 luglio 1975 e, in particolare, il secondo comma stabilisce che: "Nelle more dell'approvazione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, si interpretano nel senso che i requisiti relativi all'altezza minima e i requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti".

Questo chiarimento risulta del tutto ragionevole poiché, diversamente, si applicherebbe retroattivamente la norma che prevede l'altezza minima dei vani a m. 2.70 con l'effetto di determinare una illegittimità di tutto il patrimonio edilizio preesistente o, peggio, un obbligo generalizzato di adeguamento di tutti gli edifici

costruiti anteriormente al 5 settembre 1975.

Dunque, il sopracitato decreto legge n.76/2020 è chiaro nel disporre che le disposizioni di cui al D.M. 5 luglio 1975 si interpretano nel senso che i requisiti igienico-sanitario e quelli relativi all'altezza minima dei locali ad uso abitativo non sono da considerare riferiti agli immobili realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto del 1975 e ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n.1444/1968 ovvero in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali.

Tuttavia, per gli interventi che prevedono la ricostruzione ex novo allo stato *attuale*, la regola deve ritenersi quella dell'altezza minima di metri 2.70 a meno che il comune non ritenga di esercitare la facoltà di deroga, con delibera consiliare, per motivate ragioni di natura architettonica e morfologica dei tessuti urbani o altre ragioni.

Ai sensi del terzo comma del citato art. 1, le altezze minime previste nel primo e secondo comma dell'articolo 1 del D.M. 5 luglio 1975 possono, in altri termini, essere derogate entro i limiti già esistenti e documentati, per i locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunità montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie, quando l'edificio presenti caratteristiche tipologiche specifiche del luogo che siano meritevoli di conservazione ed a condizione che la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative, atte a garantire, comunque, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio in relazione al numero degli occupanti (ottenibile ad esempio, attraverso un'adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, ovvero dai riscontri d'aria trasversali).

Pertanto, è la norma primaria a stabilire in via generale 2.70 metri di altezza per i locali ad uso abitativo ed è la medesima norma a consentire, altresì, che il comune, nell'esercizio delle proprie facoltà, con deliberazione del consiglio comunale possa motivatamente disporre di ricostruire in deroga, ad esempio anche solo per alcuni tessuti urbani di particolare pregio, al fine di garantire in tal senso l'allineamento della linea di gronda, ove ne ricorrano i richiamati presupposti di legge.

In ogni caso, giova evidenziare che, in caso di demolizione e ricostruzione di un edificio sito in comune montano che aveva un'altezza di metri 2.55 nello stato di fatto legittimato, la ricostruzione a metri 2.70, con la conseguente variazione di cubatura che ne deriverebbe, non costituisce un incremento di volumetria, e ciò ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 5, secondo e terzo comma dell'ordinanza 107 del 22 agosto 2020 nonché dall'art.8, quarto comma, dell'ordinanza n.100/2020. L'intervento si realizza con S.C.I.A edilizia (ove conforme) e non necessita, in via ordinaria, dell'autorizzazione paesaggistica.

Riguardo al profilo paesaggistico, deve infatti ritenersi che l'innalzamento a un'altezza inter piano di metri 2,70 possa senz'altro rientrare nell'ambito delle *"innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici"* consentite dalla voce A.20 dell'allegato "A" al d.P.R. n. 31 del 2017 nel caso degli interventi di fedele ricostruzione di edifici, manufatti e impianti tecnologici che in conseguenza di calamità naturali o catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, e che sia pertanto esonerata dalla previa autorizzazione paesaggistica, salvo però che non si tratti

di un edificio facente parte del costruito storico del centro urbano (già) inserito in aggregati o insiemi di fabbricati costituenti una quinta architettonica omogenea e unitaria, sottoposta come tale a vincolo paesaggistico provvedimentale, ai sensi dell'attuale art. 136, comma 1, lettera c) del codice dei beni culturali e del paesaggio, come complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici, in specie ove risulti dalla relazione storico-architettonica posta a corredo del vincolo una considerazione espressa di tale caratteristica tipologica, architettonica e costruttiva, come caratterizzante quel complesso di immobili e dunque costitutiva delle ragioni giustificatrici del vincolo stesso.

Quindi, in via conclusiva, ed auspicabilmente anche definitiva poiché ogni ritardo nell'interpretazione e nell'attuazione determina un ingiustificato rallentamento della ricostruzione e dà luogo a responsabilità del RUP:

a) la ricostruzione previa totale demolizione ha in via ordinaria, come da legge, la quota di altezza minima dei vani di metri 2.70, salva diversa determinazione da assumersi in deroga da parte del consiglio comunale con la previsione di un'altezza minima di metri 2.55 nei comuni montani;

b) il rilascio del titolo edilizio, anche nel caso di s.c.i.a., fa sempre salvi i diritti dei terzi, ai sensi dell'art. 11, terzo comma, del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 sicché il problema non è di competenza del comune (anche se, in via generale, un incremento dell'altezza di poche decine di centimetri non dovrebbe ingenerare contenziosi);

c) chi ricostruisce deve rispettare l'altezza minima di m.2,70 a meno che il comune non preveda, con delibera consiliare trattandosi di norma regolamentare, la facoltà di deroga a m. 2,55: decide la legge o il comune, non il privato;

d) la ricostruzione con altezza dei vani a 2,70 non costituisce aumento di cubatura, neanche in centro storico, come sopra motivato;

e) ove sussista un vincolo diretto provvedimentale, previa dichiarazione di "notevole interesse pubblico", ai sensi dell'art. 136, lett. c) del decreto legislativo 42/2004, su "complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici", al fine di assicurare l'omogeneità degli interventi, il Comune può, sentita la Soprintendenza competente, deliberare il mantenimento dell'altezza preesistente o l'innalzamento alla quota di m. 2,70.

Per gli interventi di mero ripristino può valere, invece, il rispetto della quota dell'esistente, come precisato dalla legge.”;

RAVVISATO pertanto che, in virtù del sopra citato parere, per gli interventi che prevedono la ricostruzione *ex novo* allo stato *attuale*, la regola generale deve ritenersi quella secondo la quale gli edifici debbono essere ricostruiti rispettando l'altezza minima di metri 2.70 a meno che il comune non ritenga di esercitare la facoltà di deroga, con delibera consiliare, per motivate ragioni di natura architettonica e morfologica dei tessuti urbani o altre ragioni;

CONSIDERATO che un'altezza standard interpiano di ml. 2,70, sommata al maggiore spessore dei solai e maggiori spessori degli isolamenti termici (in adeguamento alle vigenti normative antisismiche e di efficientamento energetico) comporterebbe per causa di forza maggiore, in

automatico, un innalzamento complessivo notevole di ciascun edificio, proporzionato anche al numero dei piani dello stesso, con un effetto devastante sul tessuto storico e paesaggistico attuale;

ACCERTATO che tutto il territorio del Comune di Ussita è interessato dal vincolo paesaggistico imposto con Decreto del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali del 09.02.1976 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in Comune di Ussita" ai sensi della legge 29.06.1939, n. 1497, in quanto " ... ha il caratteristico aspetto di valore estetico , storico e tradizionale dato dalla spontanea concordanza tra l'espressione della natura montana e quella del lavoro umano, costituito quest'ultimo dalla presenza di nuclei storici di interesse monumentale delle Frazioni di Castelfantellino e Palazzo e inoltre la predetta zona, comprende notevoli rilievi montani, il massiccio del Monte Bove che ha caratteristiche dolomitiche uniche nell'Appennino centrale, unitamente a vaste distese di boschi, costituisce un insieme di pregevoli quadri naturali di sublime bellezza, godibili da numerosi punti di belvedere aperti al pubblico ed in modo particolare per lo scenario suggestivo che si presenta a chi proviene da Visso e attraversa il fondovalle , caratterizzato quest'ultimo dallo scorrere del fiume Ussita";

CONSIDERATO inoltre che il territorio Comunale, è caratterizzato da un insieme di piccoli borghi aventi una caratteristica architettura storica che deve essere necessariamente conservata e preservata;

- che il territorio coinvolto ricade all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini ed è quindi caratterizzato da un'elevata qualità paesaggistica e del costruito storico sostenuta anche da quell'insieme di fattori naturali e umani e dalle loro interrelazioni che nei secoli hanno definito il felice connubio fra natura ed architettura che deve essere oggetto di un'attenta e calibrata salvaguardia in fase di ricostruzione;

CONSIDERATO, altresì, che, in ragione dell'importanza paesaggistica dei luoghi interessati dal sisma, della presenza di numerosi immobili sottoposti a tutela, ai sensi della parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e del carattere dell'architettura storica diffusa che contraddistingue i centri e i piccoli borghi colpiti dal sisma, nonché dell'importanza della salvaguardia degli elementi costitutivi che connotano la qualità paesaggistica, vi è la necessità di estendere, per le motivazioni sopra riportate, la possibilità di derogare all'altezza standard di ml. 2,70, di cui al parere CGRTS – 0009301 – P – 26/03/2021 dell'Ufficio giuridico del Commissario Straordinario del Governo, applicando un'altezza minima di ml. 2,55;

RISCONTRATO che nel territorio comunale vi è la presenza di alcuni fabbricati e/o unità immobiliari non aventi i requisiti di cui al D.M. 05.07.1975 ma comunque legittimi in virtù del relativo titolo abilitativo;

RAVVISATO che la giurisprudenza della Corte Europea Diritti dell'Uomo "tutela una posizione di legittima aspettativa di conservazione di un bene "e pertanto "ogni persona fisica o giuridica, ha diritto al rispetto dei suoi beni";

RAVVISATO che vi è la necessità di rispettare il suddetto principio di tutela;

Visto il D.lgs 267/2000;

Visto il D.M. 5.07.1975;

Visto il vigente Regolamento edilizio;

Visto il D.L. n. 189/2016;

Acquisito il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento, espresso dalla Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia, Ricostruzione ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Uditi gli interventi come di seguito sinteticamente riportati:

Il Sindaco illustra la proposta, illustrando i fatti che hanno portato all'adozione della presente delibera.

Il Consigliere Rossi chiede chiarimenti applicativi sulla portata della norma che si va ad approvare ed il Sindaco risponde;

Uditi gli interventi, per dichiarazioni di voto, dei consiglieri Del Brutto, Pierdomenico, Rossi.

Con l'esito della votazione espressa per appello nominale, e come di seguito riportato:

Consiglieri presenti	n.	9	
Consiglieri votanti	n.	8	
Consiglieri astenuti	n.	1	Pierdomenico
Voti favorevoli	n.	8	
Voti contrari	n.	0	

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di estendere, per le motivazioni sopra riportate, la possibilità di deroga di cui al parere del Commissario straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016, CGRTS – 0009301 – P – 26/03/2021 applicando un'altezza minima di ml. 2,55 interpiano misurata come da vigente Regolamento Edilizio Comunale, a tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione "ex novo" relativi agli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 2016 e seguenti;
3. di stabilire che, qualora i progettisti volessero, per alcune fattispecie, adeguarsi all'altezza standard di ml. 2,70, sarà cura della puntuale istruttoria degli uffici comunali, valutare l'effettivo impatto di tale adeguamento nel contesto in cui l'immobile è inserito;
4. di stabilire che, ai fini di favorire la ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 2016 e seguenti, tutte le unità immobiliari aventi destinazione residenziale, interessate da intervento di ricostruzione "ex novo", non aventi i requisiti di cui al D.M. 05.07.1975, ma, ad oggi legittimate da regolare titolo abilitativo consolidato, possono mantenere le caratteristiche originali, relativamente a: destinazione d'uso, superfici abitabili ed altezze.

Inoltre il Consiglio Comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza per consentire il proseguimento della ricostruzione degli immobili privati;

Con ulteriore votazione, espressa per appello nominale e come di seguito riportato:

Consiglieri presenti	n.	9	
Consiglieri votanti	n.	8	

Consiglieri astenuti	n.	1	Pierdomenico
Voti favorevoli	n.	8	
Voti contrari	n.	0	

DELIBERA

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000.

SERVIZIO " LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA ED EDILIZIA, RICOSTRUZIONE "

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere Favorevole circa la regolarità tecnica della proposta del presente atto.

Il Responsabile del Servizio
F.to ORTENZI PATRIZIA

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Bernardini Silvia

IL SEGRETARIO
F.to Scuderini Venanzio

Il sottoscritto attesta che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 17-06-2021 e che vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Li 17-06-21

L'INCARICATO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO